

**Legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 (BUR n. 63/2007)**

**INTERVENTI PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO E PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ECONOMIA ITTICA E DELLA PESCA**  
(<sup>1</sup>)

**Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto al fine della salvaguardia, protezione e ripopolamento delle risorse ittiche, attua un sistema di interventi e provvidenze finalizzate alla gestione delle (<sup>2</sup>) zone di tutela biologica presenti (<sup>3</sup>) ed alla diversificazione, valorizzazione e incentivazione (<sup>4</sup>) delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e per lo sviluppo del turismo marittimo, promuovendo e valutando interventi utili alla tutela della biodiversità delle aree eventualmente colpite da emergenze ambientali o alla proliferazione di specie alloctone in grado di alterare gli habitat in cui operano economie ittiche e dell'ambiente marino (<sup>5</sup>).

**Art. 2 - Programmazione degli interventi.**

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, redige, sentite le associazioni della pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, il piano integrato per la gestione della fascia costiera.

2. Tenuto conto del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e la Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38", e all'articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", redige un programma triennale di interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, in accordo con la pianificazione dello spazio marino.(<sup>6</sup>)

3. Il programma di interventi è redatto sulla base di studi scientifici redatti dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), ovvero da università ed enti di ricerca pubblici (<sup>7</sup>), volti a verificare le peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali delle zone marine prospicienti la costa della Regione del Veneto.

4. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il programma di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare.

**Art. 3 - Istituzione della consulta del mare.**

(omissis) (<sup>8</sup>)

**Art. 4 - Interventi per promuovere la valorizzazione e la gestione delle zone di tutela biologica. (9)**

1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per valorizzare e conservare le zone di tutela biologica istituite nelle aree marittime antistanti la fascia costiera del Veneto. (10)

2. (omissis) (11)

3. La Giunta regionale, nell'ambito delle finalità della presente legge per la tutela delle zone di cui al comma 1, in particolare persegue:

- a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
- b) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturalistiche, (12) biologiche e geomorfologiche delle zone e il ripopolamento ittico;
- c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche delle zone di tutela biologica;
- d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
- e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica delle aree;
- f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica;
- g) la promozione di attività di istituzioni, enti o associazioni, finalizzate all'organizzazione di visite guidate, immersioni subacquee a scopi scientifici, turistici e ricreativi.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, lettera g), la Giunta regionale promuove appositi corsi di formazione per le guide naturalistiche che opereranno nella zona di mare di tutela biologica. Le restanti attività sono normate da un apposito disciplinare di esecuzione e organizzazione.

5. Nelle zone di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca professionale e sportiva nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale in materia di pesca e di tutela degli habitat marini e costieri, ivi comprese delle misure di conservazione approvate dalla Giunta regionale ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", qualora coincidenti con le zone speciali di conservazione di cui la direttiva 92/43/CEE (13); sono altresì vietate le attività che possono compromettere le caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive della zona di mare di tutela biologica medesima. In particolare, sono vietate:

- a) la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie alloctone <sup>(14)</sup>;
- b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi o, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio e turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
- e) la pesca subacquea;
- f) l'ancoraggio.

6. Nella medesima zona di cui al comma 1 è invece consentito l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente disciplinati ed autorizzati dall'ente gestore dell'area di tutela biologica o della zona speciale di conservazione <sup>(15)</sup>.

#### **Art. 5 - Interventi per l'immersione di materiale artificiale inerte.**

(omissis) <sup>(16)</sup>

#### **Art. 6 - Interventi per la diversificazione e la riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura ed il turismo marittimo.**

1. La Regione concede finanziamenti e contributi al fine di favorire la diversificazione produttiva delle imprese di pesca con le attività turistiche, di pesca turismo, di molluschicoltura e maricoltura. <sup>(17)</sup>

2. I contributi sono concessi per i seguenti interventi:

- a) realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti di molluschicoltura e maricoltura;
- b) iniziative di studio e di ricerca sui seguenti aspetti:
  - 1) gestione integrata, protezione e valorizzazione della fascia costiera;
  - 2) aspetti socio economici relativi agli addetti alla pesca professionale, alla forza lavoro in attività e alle possibilità occupazionali nel settore turistico;
- c) iniziative per l'incremento e la tutela delle risorse della fascia costiera;
- d) investimenti a favore della diversificazione produttiva delle imprese e cooperative della pesca in attività ricreative e turistiche in un'ottica di integrazione del reddito; <sup>(18)</sup>

- e) cofinanziamento di contratti di programma per la gestione integrata della fascia costiera marina;
- f) studi di fattibilità per interventi di valorizzazione <sup>(19)</sup> di zone di tutela biologica;
- f bis) studi di valutazione scientifica per la richiesta di creazione di zone di tutela biologica; <sup>(20)</sup>
- g) promozione di corsi di formazione per gli operatori turistici, le guide naturalistiche e i pescatori <sup>(21)</sup> che svolgono la propria attività nelle aree di cui ai precedenti articoli.

#### **Art. 7 - Giudizio di balneabilità da parte della Regione.**

1. Per consentire la tutela della filiera turistica complessiva in ordine alla qualità delle acque di balneazione per addivenire all'espressione del giudizio di balneabilità delle acque da parte della Regione, non è da considerare la valutazione del parametro ossigeno disciolto di cui al decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto" e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" <sup>(22)</sup> e successive modificazioni. Devono essere, in ogni caso adottate misure di controllo adeguate volte al rilevamento di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie; dei risultati di detti controlli deve essere tempestivamente data informazione anche al pubblico.

#### **Art. 8 - Destinatari degli interventi e ammontare dei contributi.**

1. I contributi sono concessi per iniziative compatibili con il piano nazionale della pesca e con le normative vigenti a livello nazionale e comunitario nonché, con riferimento ai relativi interventi, con le normative vigenti nei settori del turismo, della pescaturismo, dell'ittiturismo <sup>(23)</sup> e della formazione.

2. Sono destinatari dei contributi le imprese, le cooperative e loro consorzi nonché le associazioni di rappresentanza dei pescatori per azioni di interesse collettivo per gli interventi previsti dall'articolo 6.

3. I destinatari degli interventi disposti con la presente legge devono avere sede o residenza nel territorio della Regione del Veneto.

4. L'ammontare dei contributi, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.

#### **Art. 9 - Ente gestore.**

(omissis) <sup>(24)</sup>

**Art. 10 - Notifica all'Unione europea in materia di aiuti di Stato. (25)**

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Art. 11 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, correnti per euro 2.000.000,00 in ognuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, e d'investimento per euro 2.000.000,00 nell'esercizio 2007, nonché per euro 4.200.000,00 in ognuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte:

a) quanto alla parte corrente, mediante prelevamento dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 5, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009 e contestuale incremento per competenza dell'upb di nuova istituzione "Azioni regionali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto" (area omogenea A0029 "Conservazione della natura");

b) quanto alla parte d'investimento, mediante prelevamento dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 7, del bilancio pluriennale 2007-2009 e contestuale incremento per competenza dell'upb di nuova istituzione "Interventi strutturali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto" (Area omogenea A0029 "Conservazione della natura").

**Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Titolo sostituito da comma 1 art. 1 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23.
- 2() Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 2 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha sostituito le parole “all’istituzione di” con le seguenti “alla gestione delle”.
- 3() Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 2 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha aggiunto dopo la parola “biologica” la seguente “presenti”.
- 4() Comma modificato da lett. c) comma 1 art. 2 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha sostituito la parola “riconversione” con la seguente “incentivazione”.
- 5() Comma modificato da lett. d) comma 1 art. 2 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha aggiunto dopo le parole “e per lo sviluppo del turismo marittimo” le seguenti: “, promuovendo e valutando interventi utili alla tutela della biodiversità delle aree eventualmente colpite da emergenze ambientali o alla proliferazione di specie alloctone in grado di alterare gli habitat in cui operano economie ittiche e dell’ambiente marino.”.
- 6() Comma inserito da comma 1 art. 3 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23.
- 7() Comma modificato da comma 2 art. 3 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha sostituito le parole “acquisiti o affidati a terzi” con le seguenti “redatti dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), ovvero da università ed enti di ricerca pubblici”.
- 8() Articolo abrogato da comma 1 art. 9 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23.
- 9() Rubrica modificata da lett. a) comma 1 art. 4 regionale 17 settembre 2024, n. 23.
- 10() Comma sostituito da lett. b) comma 1 art. 4 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23.
- 11() Comma abrogato da lett. c) comma 1 art. 4 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23.
- 12() Lettera modificata da lett. d) comma 1 art. 4 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha aggiunto dopo la parola “risorse” la seguente “naturalistiche,”.
- 13() Comma modificato da lett. e) comma 1 art. 4 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha aggiunto dopo le parole “professionale e sportiva” le seguenti: “nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale in materia di pesca e di tutela degli habitat marini e costieri, ivi comprese delle misure di conservazione approvate dalla Giunta regionale ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, qualora coincidenti con le zone speciali di conservazione di cui la direttiva 92/43/CEE”.
- 14() Lettera modificata da lett. f) comma 1 art. 4 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha sostituito la parola “estranee” con la seguente “alloctone”.
- 15() Comma modificato da lett. g) comma 1 art. 4 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha sostituito la parola “di cui all’articolo 9” con le seguenti “o della zona speciale di conservazione”.
- 16() Articolo abrogato da comma 1 art. 9 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23.

- 17() Comma sostituito da lett. a) comma 1 art. 5 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23.
- 18() Lettera sostituita da punto 1) lett. b) comma 1 art. 5 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23.
- 19() Lettera modificata da punto 2) lett. b) comma 1 art. 5 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha sostituito le parole “l’istituzione” con le seguenti “interventi di valorizzazione”.
- 20() Lettera inserita da punto 3) lett. b) comma 1 art. 5 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23.
- 21() Lettera modificata da punto 4) lett. b) comma 1 art. 5 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha sostituito le parole “e le guide naturalistiche” con le seguenti “, le guide naturalistiche e i pescatori”.
- 22() Comma modificato da comma 1 art. 6 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha sostituito le parole “decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 “Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione” con le seguenti: “decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all’ossigeno disciolto” e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”.
- 23() Comma modificato da comma 1 art. 7 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23 che ha aggiunto dopo le parole “del turismo” le seguenti: “, della pescaturismo, dell’ittiturismo”.
- 24() Articolo abrogato da comma 1 art. 9 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23.
- 25() Articolo sostituito da comma 1 art. 8 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 23.